



**TRIBUNALE DI BERGAMO**

*Sez. monocratica del lavoro*

**VERBALE EX ART. 429 C.P.C.**

UDIENZA DEL 16 giugno 2022 avanti al  
Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,  
all'esito del procedimento di trattazione  
scritta di cui all'art. 221, comma 4, l.  
77/20, nella causa iscritta al N. 1372/21 R.G. e  
promossa da .....

(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e A. Pesenti)

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione**

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

**Repubblica Italiana**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,  
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 221, comma 4 l.  
77/20, le note di trattazione scritta, le  
conclusioni delle parti, nonché i motivi a  
sostegno, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

*nel nome del popolo italiano*

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del  
ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato ....conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il proprio diritto al computo dell'anzianità di servizio dal momento della prima assunzione con contratto a tempo determinato e per sentirlo conseguentemente condannare ad inquadramento nella fascia stipendiale conseguente a tale riconoscimento, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 2.845,78 (al31.8.2021).

Il ricorrente deduceva di essere stato immesso in ruolo l'1.9.2014 quale assistente amministrativo, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sempre prima come docente e poi come assistente amministrativo, invirtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dal 4.3.1985 al 31.8.2014.

In particolare il ricorrente lamentava di aver ottenuto il riconoscimento, ai fini giuridici edeconomici, di soli 8 anni, 8 mesi e 18 giorni, nonché di ulteriori 2 anni, mesi 0 e 10 giorniai soli fini economici, a fronte degli 11 anni,

8 mesi, 29 giorni effettivamente spettanti.

Il ricorrente, nel richiamare la disciplina sulla ricostruzione di carriera nella scuola pubblica, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva



1999/70 che prevede un divieto generale di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto.

Il Ministero, dopo aver preliminarmente eccepito la prescrizione delle pretese (quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale in ordine al riconoscimento degli anni di anzianità), richiamava, nel merito, la correttezza dell'anzianità attribuita.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, l. 77/20.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso può essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Per quanto attiene alla domanda di valorizzazione degli interi periodi di lavoro a termine e di condanna al pagamento delle differenze stipendiali va ricordato che secondo l'art. 4 dell'Accordo Quadro solo in mancanza di "ragioni oggettive" che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratti a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale di quello assunto con contratto a tempo indeterminato, con



disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Nell'ambito del diritto nazionale, la ricostruzione della carriera del personale docente non di ruolo avviene in base all'art. 485, primo comma, d.lgs. 297/1994 (da leggere unitamente alla previsione dell'art. 4 c. 3 l. 399/1988) secondo cui "al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".

L'art. 489, primo comma, d.lgs. 297/1994, stabilisce che "ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno



dell'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione". In proposito, in base all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

Occorre infine precisare che analogo meccanismo vale per il personale non docente, dovendosi sul punto richiamare l'art. 569 d.lgs. 297/94 secondo cui "al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in



applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".

Sull'argomento, la Suprema Corte, con riguardo al personale docente, ha recentemente affermato che "la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali



o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).

La Corte ha quindi “escluso che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei puntiche precedono” (così, in motivazione, cass. civ.31149/19).

La Corte ha pure chiarito che la denunciata discriminazione debba però essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta, ragion per cui “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:

a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva” (così, inmotivazione, cass. civ. 31149/19).

Spiega quindi la Corte che “nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante



comparabile, assunto con contratto a tempo

indeterminato per svolgere la





medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile" (così, in motivazione, cass. civ. 31149/19).

Con riferimento al personale non docente la Suprema Corte ha espresso analogo principio, affermando che "in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere



a

ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (cass. civ.31150/19).

Così inquadrati i principi, secondo quanto risulta dal decreto di ricostruzione della carriera, al ricorrente, all'atto della confermain ruolo avvenuta l'1.9.2014, sono stati riconosciuti come servizio pre-ruolo 8 anni, mesi 0 e 18 giorni ai fini giuridici ed economici, oltre a 8 mesi da far valere solo ai fini economici ed utilizzabili nell'ambito della successiva progressione stipendiale, per un totale, quindi, di 8 anni, 8 mesi e 18 giorni (v. doc. 2 fasc. resistente).

A fronte di ciò il ricorrente, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, rivendica il riconoscimento di 11 anni, 8 mesi e 29 giorni, rispetto ai quali, tuttavia, come correttamente evidenziato dal Miur vanno sottratti i periodi successivi al 31.8.2013, visto che l'immissione in ruolo ai fini giuridici è dell'1.9.2013 (e dall'1.9.2014 ai fini economici) per un totale di 10 anni, 8 mesi e 29 giorni.

Inoltre, dall'anzianità maturata sino al 31.8.2013 va detratto il periodo 1.1.2013-31.8.2013 (pari ad 8 mesi) non utile ai sensi del DPR 122/13.

Di conseguenza, l'anzianità utile sino all'1.9.2014 è di 10 anni, 0 mesi e 28 giorni, ricostruzione non contestata da parte ricorrente



né nelle note di trattazione scritta del 24.11.2021, né nelle note difensive dell'8.6.2022 (peraltro riferite ad altra ricorrente).

Di conseguenza, il periodo di pre-ruolo utilmente computabile sino all'1.9.2014 risulta pari a 10 anni, 8 mesi e 29 giorni, che, come riconosciuto dal Ministero, avrebbe consentito al ricorrente di essere inquadrato, dalla medesima data, nella posizione stipendiale di aa. 9, con maturazione della successiva posizione stipendiale di aa. 15 dal 3.12.2018, anziché dal 13.12.2020.

Va allora considerato che l'anzianità ai soli fini economici rappresenta un'anzianità effettiva che viene recuperata secondo la previsione dell'art. 4, comma 3, DPR 399/88 in base alla quale, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.



Tuttavia, risulta abbastanza evidente che è più favorevole il riconoscimento, sin dall'immissione in ruolo e sotto forma di anzianità utile ai fini sia giuridici che economici, dell'intero servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale, perché ciò consente una più rapida progressione stipendiale.

E' però ovvio che la medesima anzianità non può essere utilizzata doppiamente, per cui, una volta ammesso che il ricorrente ha diritto al riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo, del servizio effettivamente prestato ed utile ai fini della progressione stipendiale maturato durante i rapporti a termine, non potrà più vantare alcuna anzianità utile ai fini solo economici, essendo stata questa interamente ricompresa nell'ambito della complessiva anzianità utile ai fini sia giuridici che economici.

In altri termini, lo stesso periodo non può essere utilizzato prima nell'ambito anzianità utile ai fini sia giuridici che economici e poi, successivamente, come anzianità utile nell'ambito della progressione di carriera dicui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88.

Del resto, la stessa Corte di cassazione ha escluso che l'assunto a tempo determinato possa pretendere l'applicazione di una commistione dei regimi, ragione per cui, ove il ricorrente abbia già avuto l'adeguamento stipendiale conseguente all'applicazione dell'art. 4, comma



3, d.p.r.

399/88, l'amministrazione potrà procedere ad un eventuale conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante per effetto dell'odierno accertamento. In definitiva, meritando adesione i conteggi elaborati dall'amministrazione, organo tecnico particolarmente competente nella materia, va accertato il diritto del ricorrente alla posizione di anni 9 a decorrere dall'1.9.2014 ed in quella di anni 15 a decorrere dal 3.12.2018, con diritto alle relative differenze retributive che saranno calcolate dall'amministrazione, visto che la domanda viene accolta sulla base di una decorrenza dell'anzianità differente rispetto a quella originariamente richiesta dalla parte ricorrente.

Le spese processuali, liquidate per l'intercome in dispositivo tenuto conto della serialità della questione, seguono la soccombenza nella misura di 2/3, potendo compensarsi nella misura di 1/3, alla luce della parziale soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1372/21 r.g.:

1) dichiara il diritto di ..... alla collocazione nella posizione stipendiale di anni 9 a decorrere dall'1.9.2014 ed in quella di anni 15 a decorrere dal 3.12.2018 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti



differenze retributive, oltre alle successive maturande ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione di 2/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore terzo.

Bergamo, 16 giugno 2022

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Monica Bertoncini

